



COMUNE DI SETZU

Provincia del Medio Campidano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 14-07-2026

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE DI SETZU A FAVORE DEL COMUNE DI PAULI ARBAREI

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **quattordici** del mese di **luglio**, alle ore **09:15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

Palla Sandro	Sindaco	P
Sitzia Eugenio	Assessore	P
Scema Eleonora	Assessore	P
Pagano Stefano	Assessore	A

Presenti n. 3 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa. **Gabriella Saba**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Alle ore 13.10 li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

DATO ATTO che il D.Lgs. 36/2023:

- a) è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- b) all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatorie che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- c) all'art. 62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:
 - procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
 - procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
 - all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce: “attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;
- d) all'art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:
 - progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
 - progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
 - progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
 - istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
 - eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);

- e) all'art. 62, comma 7, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;
- f) all'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c);
- g) all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- h) all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per
 - «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;
- i) all'articolo 63, comma 1, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- j) Che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;
- k) Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”, ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;
- l) Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 20/02/2024 è stato approvato lo Schema di convenzione per la gestione delle attività della SUA Comune di Setzu;
- m) Che in data 29/07/2023, il Comune di Setzu è stato iscritto nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate conseguendo i seguenti punteggi:
 - Livello di qualificazione lavori: L3 – fino a un milione di euro;
 - Livello di qualificazione servizi e forniture: SF3 – fino a 750.000 euro;
- n) Che la qualificazione sopracitata è scaduta in data 30/06/2025;
- o) Che in data 02/07/2025, il Comune di Setzu è stato iscritto nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate conseguendo i seguenti punteggi:

- Livello di qualificazione lavori: L1 – senza limiti di importo;
- p) Livello di qualificazione servizi e forniture: SF2 – fino a 5.000.000,00 euro
- q) Che la stessa potrà svolgere le procedure di gara richieste da Comuni ed Enti fuoridal territorio provinciale, nonché quelle assegnate d'ufficio da ANAC;
- r) che l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

VALUTATO che il ricorso alla Stazione Unica Appaltante (SUA) è finalizzato a consentire ai soggetti aderenti (non in possesso di qualificazione) una gestione ottimale delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni, nonché alla gestione delle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 22/07/2025 con cui si approvava l'aggiornamento dello Schema di convenzione per la gestione delle attività della SUA Comune di Setzu a seguito di emanazione del Decreto Legislativo 209/2024, che apporta modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 36/2023, noto come "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la nota Pec del 10/06/2026, prot. n° 3419/2026 registrata al ns prot. al n. 1550 del 11.06.2026, con cui il Comune di PAULI ARBAREI – ha richiesto l'esperimento delle procedure di gara, mediante ricorso alla Stazione Appaltante Qualificata del Comune di Setzu, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Vincenzo di Pauli Arbarei;
- Intervento di messa in sicurezza del Centro di aggregazione sociale e completamento con messa a norma dell'impianto d'illuminazione pubblica;
- Intervento di manutenzione straordinaria di strade interne.

DATO atto che il Comune di PAULI ARBAREI è una stazione appaltante qualificata per l'affidamento dei lavori in oggetto ma, per le motivazioni indicate nella nota citata, richiede alla S.U.A. del Comune di Setzu di espletare i procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli interventi sopraindicati;

RITENUTO opportuno procedure in merito e autorizzare il Servizio Tecnico affinché proceda con le attività e le procedure necessarie ad adempiere a quanto richiesto dal Comune di PAULI ARBAREI;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

PRESA cognizione del qui unito parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 – Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

DI AUTORIZZARE il Servizio Tecnico, in qualità di Responsabile della Stazione Unica Appaltante del Comune di Setzu, affinché proceda con le attività e le procedure necessarie ad adempiere a quanto richiesto dal legale rappresentante del Comune di PAULI ARBAREI per l'affidamento delle procedure necessarie alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Vincenzo di Pauli Arbarei;
- Intervento di messa in sicurezza del Centro di aggregazione sociale e completamento con messa a norma dell'impianto d'illuminazione pubblica;

- Intervento di manutenzione straordinaria di strade interne.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La seduta termina alle ore 13.20.

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.

Il Sindaco
Sig. Sandro Palla

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gabriella Saba

Parere di Regolarità Tecnica

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 14-07-2026

Il Responsabile di Servizio
Ing. Valerio Porcu

Parere di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 14-07-2026

Il Responsabile di Servizio Finanziario
Dott. Sandro Cau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. pubblicazioni
Pubblicata all'albo pretorio dal per quindici giorni consecutivi.

L'addetto alla pubblicazione
Rag.ra Linda Sanna